

CAMERA DEI DEPUTATI N. 167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDO, PEZZATI, BURO MARIA LUIGIA, CASADEI AMELIA, MANCINI VINCENZO, TEDESCHI, AZZARO, FUSARO, BERNARDI, MISASI, LA LOGGIA, BRESSANI, BOLDRIN, AIARDI, VILLA, GIORDANO, SALOMONE, MORA, BORTOLANI, MAROCCO, PUMILIA, GIGLIA, ZOLLA, LATTANZIO, PAVONE, BASSI, SANZA, MANNINO, BUBBICO, PENNACCHINI, GRASSI BERTAZZI, VOLPE, QUATTRONE, CIRINO POMICINO, TANTALO, PERRONE, MANTELLA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, VERNOLA, AMABILE, MAZZOLA, MORO PAOLO ENRICO, LO BELLO, BELCI, NATALI, BIANCO, PORTATADINO, QUARENghi VITTORIA, SANESE, VECCHIARELLI, ZURLO, DARIDA, IANNIELLO, IOZZELLI, FEDERICO, AMALFITANO, FORNASARI, MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, ZARRO, SQUERI, BORRUSO, GORIA, GARGANO, MAGGIONI, CORDER, SILVESTRI, ROSINI, BAMBI, USELLINI, CITARISTI, ANTONIOZZI, ZOPPI, SANTUZ, MAROLI, PISICCHIO, ZUECH, LAFORGIA, PISONI, BORRI, CARLOTTO, MORINI, CAVALIERE, PAVONE, TOMBESI, MORAZZONI, BOFFARDI INES, SCALIA, RENDE, MICHELI, FERRARI SILVESTRO, TESINI

Presentata il 28 luglio 1976

Riforma della legislazione cooperativistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che viene affrontato con questa proposta di legge purtroppo è di vecchia data; risale infatti ancora al 1947. All'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, era stato giustamente previsto che per la cooperazio-

ne italiana doveva essere fatta la riforma della legislazione perché quella vigente risaliva ad epoca e regime che non erano stati certamente favorevoli alla diffusione e potenziamento del sistema. Il citato articolo prevedeva inoltre che tale riforma doveva essere studiata, con proprio parere, dalla

Commissione centrale per la cooperazione. Gli anni sono passati, e molti, senza che il Parlamento, nonostante lodevoli tentativi compiuti nella passata legislatura, sia riuscito a risolvere il problema.

L'ultimo atto, che ha portato a delle novità nel campo cooperativistico, è la legge 17 febbraio 1971, n. 127, che è stata chiamata anche la « piccola riforma della cooperazione » e che nell'approvarla tutti furono concordi a considerare quale preambolo per la riforma vera e propria. Infatti è possibile, mentre tutti parlano di cooperazione, che non si abbia ancora una definizione di cosa è una società cooperativa? Crediamo che ognuno sia convinto che quella data dall'articolo 2511 del codice civile del 1942 non sia certo una definizione. È possibile che la vigilanza sulle cooperative resti nella condizione di inutilità ed inefficienza che tutti constatano ormai da più di un lustro?

Il 17 febbraio 1972 al Ministero del lavoro venne presentato, finalmente, dal sottosegretario preposto al settore, uno schema di tale riforma che comprendeva quattro parti: 1) modifica al codice civile; 2) vigilanza; 3) credito per la cooperazione; 4) cooperazione agricola. Questo schema, che dal 1947 avrebbe dovuto essere fatto dalla Commissione centrale della cooperazione, veniva invece presentato alla stessa perché si pronunciasse in merito e si provvedesse in concreto ad una vera e propria riforma non su basi accademiche, ma con un testo articolato e completo.

Purtroppo però anche questo lodevole tentativo non ha avuto ancora successo e, perché il lavoro compiuto non rimanesse del tutto perduto ed inutile, un gruppo di esperti in materia e di esponenti della cooperazione ha studiato per conto proprio tale schema. È stato deciso che conveniva limitarlo alle prime due parti, consigliando per le altre testi distinti. Sulle parti in esame sono state fatte approfondite discussioni ed assieme abbiamo concluso con il testo che abbiamo l'onore di presentare per l'approvazione.

La prima parte riguarda le modifiche al codice civile per le imprese cooperative, perché riteniamo questa la strada più semplice e pratica per l'attuazione della riforma.

Essa riguarda le disposizioni generali, la costituzione delle cooperative, le quote sociali, la revisione e l'ammodernamento degli organi sociali, la gestione e il patrimonio, affrontando anche il problema delle riserve in una nuova visione e quello del patrimonio al momento della liquidazione, l'atto costitutivo, lo scioglimento e la liquidazione.

In questa parte c'è da mettere in particolare rilievo la sezione VIII dove vengono previste forme semplificate di organizzazione cooperativistica in una visione comunitaria, necessaria nel settore agricolo.

Particolare rilievo e potenziamento viene previsto per i consorzi tra cooperative.

La seconda parte è dedicata all'ordinamento della vigilanza, revisione e funzionamento degli organi di controllo per i quali viene capovolta la situazione attuale responsabilizzando prima le associazioni dei movimenti cooperativi e poi il Ministero: questo sull'esempio delle nazioni più sviluppate proprio nel campo cooperativistico.

Vengono inoltre adeguati gli organi periferici alla realtà delle regioni istituendo le commissioni regionali per la cooperazione e l'albo regionale e, in sede centrale, il Consiglio superiore per la cooperazione con una composizione e funzione diverse da quelle in atto.

La terza parte riguarda disposizioni generali per le affittanze collettive, la delega di rappresentanza nelle cooperative agricole, le mutue assicuratrici, le sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa », i fondi di riserva già costituiti, il trattamento fiscale e le agevolazioni tributarie ed altre norme di minore importanza.

Riteniamo la proposta di legge di notevole portata e di grande impegno, ma soprattutto di vera e concreta fedeltà all'idea cooperativistica. Da troppi anni parliamo di cooperazione e facciamo provvedimenti di aiuti finanziari per la cooperazione, ma abbiamo costruito senza un fondamento nuovo.

Il provvedimento non può essere ostacolato da costi sul bilancio dello Stato; esso incide praticamente sulle strutture che tutti dicono debbano essere nuove, e ci auguriamo pertanto che trovi il consenso largo e convinto dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE
PER LE IMPRESE COOPERATIVE

CAPO I

DELLE IMPRESE COOPERATIVE

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

ART. 1.

L'articolo 2511 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2511. — (*Società cooperative*). — Sono cooperative le società a capitale variabile che si propongono di svolgere una attività economica diretta a favore dei loro aderenti, alla quale gli stessi prendono parte in qualità di consumatori dei relativi beni o servizi ovvero di fornitori di lavoro o di beni o servizi provenienti dalle loro individuali attività, ricavandone vantaggi proporzionali alla loro partecipazione alla attività dell'impresa sociale.

Nelle cooperative ogni aderente, qualunque sia la sua partecipazione al capitale dell'ente, ha diritto ad un voto nelle assemblee, salvo che si tratti di persone giuridiche, alle quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della loro quota oppure al numero dei loro membri.

L'atto costitutivo può prevedere lo svolgimento dell'attività della cooperativa con non soci.

Particolari requisiti soggettivi per la partecipazione alla società possono essere determinati, per le diverse categorie di società, da leggi speciali.

La società cooperativa può essere socio di altra società cooperativa o ordinaria o di consorzi. La assunzione di partecipazioni in società ordinarie, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita se per la misura o per l'oggetto della partecipazione possano risultare, ad avviso degli organi di vigilanza, sostanzialmente modificati l'oggetto e lo scopo della società cooperativa ».

ART. 2.

L'articolo 2512 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2512. — (*Enti mutualistici*). — Gli enti mutualistici diversi da quelli previsti dal presente capo sono regolati dalle leggi speciali ».

ART. 3.

L'articolo 2513 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2513. — (*Numero minimo e requisiti dei soci delle società cooperative*). — Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte e il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Ove successivamente alla costituzione il numero dei soci diminuisca a meno di nove, esso deve essere reintegrato, nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società.

Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali per determinate categorie di società cooperative ».

ART. 4.

L'articolo 2514 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2514. — (*Responsabilità per le obbligazioni sociali*). — Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le ob-

bligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione, che devono essere espresse in multiplo di lire 1.000, non possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma superiore della propria quota secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente a norma dell'articolo 2541 (2518 n. 4, 2520).

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la società cooperativa è a responsabilità limitata o a responsabilità sussidiaria dei soci ».

ART. 5.

L'articolo 2515 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2515. — (*Denominazione sociale*). — La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di società cooperativa non può essere usata da società che non siano disciplinate dal presente capo ».

ART. 6.

L'articolo 2517 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2517. — (*Leggi speciali*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le società cooperative, comprese quelle che esercitano il credito e la assicurazione anche quali mutue assicuratrici, le casse rurali ed artigiane, le cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche, i consorzi agrari e le altre cooperative regolate dalle leggi speciali, salvo quanto previsto in queste medesime ».

SEZIONE II.

Costituzione.

ART. 7.

L'articolo 2518 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2518. — (*Atto costitutivo*). — La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione (2515), la sede della società e le eventuali sedi secondarie (2299);

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità limitata dei soci o limitata ad una somma superiore delle quote degli stessi;

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio (2520), i versamenti eseguiti;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le condizioni per l'ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti per la formazione del capitale sociale, nonché i diritti ed i doveri fondamentali dei soci in ordine all'oggetto sociale;

8) le condizioni per l'eventuale recesso (2526) e per l'esclusione dei soci (2527);

9) le norme relative alla formulazione del bilancio ed alla destinazione degli utili;

10) le norme di convocazione delle assemblee;

11) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale (2535);

12) la durata della società (2307).

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato ».

ART. 8.

L'articolo 2519 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2519. — (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*). — L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330, e pubblicato ai sensi dell'articolo 2330-bis.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 ».

ART. 9.

L'articolo 2520 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2520. — (*Variabilità dei soci e del capitale*). — La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società non è determinato in un ammontare prestabilito.

In occasione del deposito del bilancio annuale, gli amministratori dovranno depositare, per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, un elenco delle variazioni delle persone dei soci che hanno assunto responsabilità per una somma superiore dell'ammontare della propria quota ».

SEZIONE III.

Delle quote sociali.

ART. 10.

L'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2521. — (*Quote sociali*). — Nelle società cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di lire 4.000.000.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a lire 5.000. Se la quota di partecipazione è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di tale valore. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al secondo comma dell'articolo 2511. Per esse resta sempre in vigore, però, il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto ».

ART. 11.

L'articolo 2522 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2522. — (*Acquisto di quote dei soci e prestiti dei soci alla società*). — La società cooperativa non può fare anticipazioni sulle quote ai propri soci, né rimborsare le quote stesse ai medesimi se non per effetto della loro perdita della qualità di soci.

I mutui e le anticipazioni dei soci alle società cooperative sono regolati da leggi speciali ».

ART. 12.

L'articolo 2523 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2523. — (*Trasferibilità delle quote*). — Le quote non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori: in caso di diniego, non fondato sul difetto da parte del possibile cessionario dei requisiti per l'appartenenza alla società, il socio ha il diritto di recedere dalla società ».

ART. 13.

L'articolo 2524 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2524. — (*Mancato pagamento delle quote*). — Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 (2286, 2344) ».

ART. 14.

L'articolo 2525 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2525. — (*Ammissione di nuovi soci*). — L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione deve essere adottata entro due mesi dalla presentazione della domanda, comunicata con raccomandata all'interessato entro 15 giorni ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio precedente lo abbia stabilito, il nuovo socio è tenuto a versare, oltre l'importo della quota, un sovrapprezzo determinato per l'esercizio sociale nel quale avviene la sua ammissione tenuto conto della riserva legale e delle riserve patrimoniali disponibili risultanti dal bilancio anzidetto.

Detto sovrapprezzo va ad incrementare le riserve disponibili.

Contro il diniego di ammissione, l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese da quando abbia ricevuto notizia del provvedimento.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione di tale ricorso, il collegio dei probiviri esamina la questione e formula pareri o proposte al consiglio di amministrazione, il quale provvede in via definitiva nel mese seguente alla pronunzia del collegio dei probiviri ».

ART. 15.

L'articolo 2526 del codice civile è sostituito dal seguente:

« **ART. 2526.** — (*Recesso del socio*). — Il recesso è ammesso quando vengano meno i requisiti personali di appartenenza alla società, nonché in caso di modificazione essenziale dell'oggetto sociale, di cambiamento del regime di responsabilità, di divieto ingiustificato di cessione della quota, di trasferimento della sede sociale o dei centri operativi che renda impossibile o gravemente difficoltosa la partecipazione dei soci all'attività sociale, o negli altri casi previsti dall'atto costitutivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società: ove gli amministratori, che dovranno esaminarla entro trenta giorni, ne riscontrino la fondatezza, dovranno farne annotazione nel libro dei soci, dando di ciò notizia all'interessato. In caso negativo, gli amministratori dovranno darne comunicazione entro il termine predetto al socio, il quale potrà impugnare la decisione entro i trenta giorni successivi al collegio dei probiviri, che dovrà decidere entro tre mesi.

La dichiarazione di recesso, se accolta dagli amministratori o riconosciuta valida dal collegio dei probiviri, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo ».

ART. 16.

L'articolo 2527 del codice civile è sostituito dal seguente:

« **ART. 2527** — (*Esclusione del socio*). — L'esclusione di un socio, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, ed in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea dei soci, e deve essere comunicata con raccomandata al socio entro quindici giorni ed

annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al collegio dei probiviri, che può sospendere l'esecuzione della deliberazione fino alla pronuncia nel merito ».

ART. 17.

L'articolo 2528 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2528. — (*Morte del socio*). — In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

In caso di pluralità di eredi, la continuazione del rapporto sociale potrà aversi soltanto con uno di essi quale rappresentante comune, designato dagli interessati, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta tale frazionamento ».

ART. 18.

L'articolo 2529 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2529. — (*Liquidazione della quota del socio uscente*). — Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ».

ART. 19.

L'articolo 2530 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2530. — (*Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi*). — Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al

giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto ».

ART. 20.

L'articolo 2531 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2531. — (*Credito particolare del socio*). — Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del socio debitore. In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 ».

SEZIONE IV.

Degli organi sociali.

ART. 21.

L'articolo 2532 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2532. — (*Assemblea*). — Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni devono essere determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che l'assemblea ordinaria sia validamente costituita e deliberi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti partecipanti. L'assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, non può essere costituita con la partecipazione di un numero di voti inferiori alla metà di quelli esistenti nell'ambito sociale, e le deliberazioni relative non sono valide se non sono adottate con consenso di almeno un terzo dei voti ora detti.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta ».

ART. 22.

L'articolo 2533 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2533. — (*Assemblee separate*). — Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee separate, convocate nelle località dove risiedono non meno di cinquanta soci.

Nell'ipotesi che la cooperativa operi su piano interregionale, l'assemblea separata potrà essere convocata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'ultima parte del precedente comma, nel capoluogo di ciascuna Regione o in quella località dove risiede la maggioranza dei soci della Regione stessa.

Nell'atto costitutivo devono essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate o per la nomina dei delegati all'assemblea generale.

Le assemblee separate devono pronunciarsi sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea generale. L'assemblea separata elegge i propri delegati, che devono essere soci, in modo che siano rappresentate la maggioranza e la minoranza, sempreché quest'ultima non sia inferiore al 5 per cento dei voti espressi in detta assemblea. Il mandato conferito ai delegati non è imperativo, salvo espressa dichiarazione relativa ad argomenti specifici.

Le deliberazioni dell'assemblea separata non possono essere impugnate. L'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea generale è consentita, oltre che agli amministratori ed ai sindaci, ai delegati che siano stati assenti o dissenzienti nell'assemblea stessa ed ai soci che siano stati assenti o dissenzienti nelle assemblee separate.

Le disposizioni che precedono si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma. Esse si applicano altresì alle società cooperative il cui atto costitutivo preveda comunque lo svolgimento delle assemblee separate, anche in difetto delle condizioni previste dal presente articolo ».

ART. 23.

L'articolo 2534 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2534. — (*Rappresentanza nell'assemblea*). — Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. I piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 possono conferire la rappresentanza al coniuge, oppure anche ad un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo grado purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa.

La delega deve essere data per iscritto.

Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali ».

ART. 24.

L'articolo 2535 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2535. — (*Consiglio di amministrazione*). — L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da soci o da mandatari di persone giuridiche socie.

Gli amministratori devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato e ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea dei soci ».

ART. 25.

L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2536. — (*Collegio dei probiviri*). — Ogni cooperativa deve costituire un collegio di probiviri composto di tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche tra non soci,

i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea elegge contestualmente due probiviri supplenti».

ART. 26.

Dopo l'articolo 2536 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2536-bis. — (*Funzione del collegio dei probiviri*). — La società ed i soci sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie tra loro inerenti al rapporto sociale, comprese quelle relative al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonché alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio uscente o agli eredi del socio defunto.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono secondo diritto ed equità, quali arbitri amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità. La decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di tre mesi dal presidente del collegio dei probiviri.

La decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata all'interessato ed alla società con lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata adottata ».

« ART. 2536-ter. — (*Impugnazione delle decisioni dei probiviri*). — Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere impugnate nei casi in cui la legge ammette l'impugnazione dei lodi emessi da arbitri amichevoli compositori.

Quando non può proporsi l'impugnazione a norma del comma precedente, nonostante qualunque rinunzia, la decisione è soggetta a revocazione nei casi indicati ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede la cooperativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione nei casi in cui al primo comma ed in quello di due anni dalla comunicazione nei casi di revocazione ».

SEZIONE V.

Della gestione e del patrimonio.

« ART. 2536-*quater*. — (*Bilancio*). — Il bilancio annuale di esercizio deve essere redatto nel rispetto delle norme stabilite in materia per la società per azioni, secondo modelli stabiliti dall'autorità governativa per le diverse categorie di società cooperative.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinti secondo le eventuali diverse gestioni mutualistiche e rispetto ai dati inerenti all'attività svolta con i terzi o comunque afferenti a proventi diversi ».

« ART. 2536-*quinquies*. — (*Prestazione dei soci e diritti relativi*). — I beni oggetto della prestazione dei soci della società, anche se da questa trasformati, non formano parte del patrimonio sociale, salvo che essi siano stati venduti alla società.

La società può liberamente amministrare tali beni ed anche concederli in garanzia ».

« ART. 2536-*sexies*. — (*Destinazioni di bilancio*). — Al termine di ogni esercizio annuale, gli avanzi delle diverse gestioni mutualistiche, dopo che esse siano state proporzionalmente gravate degli oneri di carattere generale sopportati dalla società cooperativa e delle somme necessarie a retribuire il capitale sociale effettivamente versato ed a formare il fondo di riserva legale, sono ripartiti tra i soci in rapporto all'entità delle prestazioni da essi compiute, oppure sono destinati a fondi di riserva facoltativi e disponibili a favore dei soci.

Le gestioni non mutualistiche vengono proporzionalmente gravate degli oneri di carattere generale sopportati dalla società cooperativa, della somma necessaria a retribuire il capitale sociale effettivamente versato e della somma da destinare al fondo di riserva legale.

Gli utili residui di dette gestioni, nonché i proventi di ogni altro genere, devono essere destinati a fondi di riserva indisponibili per i soci e non computabili nella liquidazione delle quote degli stessi.

Il capitale sociale, fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali, non può essere retribuito in misura superiore all'interesse legale.

Al fondo di riserva legale deve essere assegnata annualmente la decima parte della somma destinata alla retribuzione del capitale sociale, e comunque una somma non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. L'obbligo di destinazione al fondo di riserva legale non sussiste allorché questo è pari al capitale sociale versato.

L'assemblea può deliberare l'istituzione di fondi destinati allo svolgimento di attività per il perseguimento di scopi cooperativistici, alimentandoli con la parte disponibile degli avanzi delle gestioni mutualistiche e degli utili delle gestioni non mutualistiche nonché con altri proventi ».

« ART. 2536-septies. — (*Diminuzione del capitale*). — In caso di perdite che riducono il capitale per oltre un terzo rispetto alla media dei bilanci di esercizio nel biennio precedente, si dovrà procedere alla reintegrazione dello stesso o alla riduzione dell'importo delle quote dei soci, in conformità di quanto disposto per la riduzione del capitale per perdita per la società per azioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ed altresì se il capitale è soggetto alla riduzione medesima per effetto di recesso, esclusione o morte dei soci, non potrà procedersi alla liquidazione delle quote da rimborsare fino a quando, per effetto della applicazione delle misure di cui al comma precedente oppure per l'ammissione di nuovi soci, la diminuzione del capitale non risulti inferiore ad un terzo dell'ammontare dello stesso ».

« ART. 2536-octies. — (*Utilizzazione dei fondi di riserva indisponibili*). — I fondi di riserva indisponibili per i soci di cui all'articolo precedente non possono essere impiegati per colmare le perdite verificatesi nelle gestioni mutualistiche, salva autorizzazione dell'autorità governativa competente ».

« ART. 2536-novies. — (*Rivalutazione del patrimonio delle cooperative*). — Le cooperative possono procedere alla rivalutazione del patrimonio e di parte di esso. La relativa deliberazione potrà essere adottata dall'assemblea soltanto sulla base di una apposita relazione di revisione e dovrà essere preventivamente approvata dall'organo governativo competente, il quale potrà anche stabilire i criteri, le misure, e le modalità di tale rivalutazione, nonché della destinazione della riserva di rivalutazione.

La riserva di rivalutazione servirà in primo luogo per ammortizzare le perdite sociali, per colmare le insufficienze dei fondi di ammortamento e per aumentare la riserva legale fino ad un ammontare pari al capitale sociale.

Le sovvenzioni ricevute dallo Stato o da altri enti pubblici saranno accantonate in una riserva indisponibile per i soci. Il residuo della riserva di rivalutazione potrà essere impiegato per aumentare proporzionalmente i fondi di riserva disponibili ed indisponibili nonché il capitale sociale.

L'aumento del capitale darà luogo alla maggiorazione del valore nominale delle quote sociali già emesse ».

« ART. 2536-*decies*. — (*Devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione*). — Allo scioglimento della società cooperativa i fondi di riserva indisponibili di cui alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 2536-*sexies*, nonché i fondi di cui al quinto comma dello stesso articolo dovranno essere devoluti a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito cooperativistico, secondo le previsioni statutarie, o per deliberazione dell'assemblea con l'approvazione dell'autorità governativa competente ».

SEZIONE VI.

Delle modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 27.

L'articolo 2537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2537. — (*Modificazioni dell'atto costitutivo*). — Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2436.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499.

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità ».

ART. 28.

L'articolo 2538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2538. — (*Fusione*). — La fusione di società cooperative e l'incorporazione di

società ordinaria in società cooperativa sono regolate dalle disposizioni degli articoli 2501 e 2504 ».

SEZIONE VII.

Dello scioglimento e della liquidazione.

ART. 29.

L'articolo 2539 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2539. — (*Scioglimento*). — La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il numero 4), nonché per la perdita del capitale sociale ».

ART. 30.

L'articolo 2540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2540. — (*Insolvenza*). — In caso di insolvenza della società cooperativa, anche se in liquidazione, l'autorità governativa, alla quale spetta il controllo sulla società stessa, può disporre la liquidazione coatta amministrativa.

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali ».

ART. 31.

L'articolo 2541 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2541. — (*Responsabilità sussidiaria dei soci*). — Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi obbligatoriamente dal commissario liquidatore o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi ».

SEZIONI VIII.

*Forme semplificate
di organizzazione cooperativa.*

ART. 32.

Dopo l'articolo 2541 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 2541-bis. — (*Unità cooperativa. Nozione*). — Quando gli interessati non intendono adottare il tipo della società di cui agli articoli 2511 e seguenti, al fine di dar vita ad una forma semplificata di organizzazione dello stesso genere possono costituirsi in unità cooperative.

L'unità cooperativa deve essere costituita da non meno di tre membri. La sua denominazione, comunque formata, deve includere la dizione di « unità cooperativa ». Essa può svolgere la sua attività soltanto con i propri membri, che non possono superare il numero fissato per i singoli settori operativi e deve altresì limitare la propria attività ad un solo luogo di esercizio e ad un solo oggetto, specificatamente individuato e rientrante nell'ambito di quelli contemplati dall'articolo 2541-*quater*. La mancata osservanza dei limiti anzidetti determina il venir meno dell'applicabilità delle norme di cui alla presente sezione ».

« ART. 2541-ter. — (*Costituzione*). — L'atto costitutivo dell'unità cooperativa, con lo statuto che ne forma parte integrante, redatto per scrittura privata dai membri promotori, deve essere depositato da uno di essi, che si rende garante dell'autenticità delle sottoscrizioni degli altri presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per l'omologazione. La sottoscrizione del membro presentatore sulla domanda medesima è autenticata dal cancelliere del tribunale che ne riceve il deposito.

Il decreto del tribunale approva l'atto costitutivo dell'unità cooperativa, dispone la iscrizione della stessa nel registro delle imprese, a seguito della quale l'unità cooperativa consegue la personalità giuridica ».

« ART. 2541-*quater*. — (*Numero degli aderenti*). — L'unità cooperativa non può avere più di otto aderenti se costituita per attività di conduzione agricola o di produzione e lavoro, e di venticinque aderenti se costituita per lo svolgimento di servizi. In que-

sto secondo caso, se l'unità è costituita tra dipendenti di un complesso aziendale, essa può avere fino ad un massimo di duecento aderenti ».

« ART. 2541-*quinquies*. — (*Organizzazione e funzionamento*). — Lo statuto dell'unità cooperativa deve contenere l'indicazione della misura dell'eventuale partecipazione di capitale degli aderenti ed i criteri di formazione della stessa, nonché l'indicazione degli organi dell'unità e le regole di funzionamento dei medesimi e di svolgimento dell'attività dell'ente. Quest'ultima deve comunque essere annualmente rispecchiata nei modelli di bilancio stabiliti, per i diversi settori operativi, dall'autorità governativa.

Quando il numero degli aderenti sia inferiore a dieci, il potere di amministrazione può essere rimesso alla stessa assemblea, ferma restando la necessità della indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza dell'ente.

Per le obbligazioni dell'unità cooperativa risponde esclusivamente il patrimonio della stessa ».

« ART. 2541-*sexies*. — (*Pubblicità degli atti*). — Copia del bilancio annuale, dei provvedimenti inerenti alle cariche sociali e di modificazione degli statuti deve essere depositata entro trenta giorni dalla loro deliberazione presso il registro delle imprese.

Gli atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'unità cooperativa sono esenti da ogni imposta o tassa ».

« ART. 2541-*septies*. — (*Vigilanza*). — L'unità cooperativa deve conseguire e mantenere l'adesione ad una associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le norme della presente legge ».

« ART. 2541-*octies*. — (*Scioglimento*). — Addivenendosi allo scioglimento, comunque determinato, dell'unità cooperativa, deve procedersi alla liquidazione della stessa. La nomina del liquidatore è effettuata d'ufficio dal presidente del tribunale su istanza di un aderente o dell'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo di appartenenza, ove i membri non vi provvedano entro quindici giorni dal verificarsi della causa di scioglimento; nel frattempo, coloro ai quali sia stata attribuita la funzione di

amministratore non possono compiere nuove operazioni, altrimenti sottostando a responsabilità personale illimitata e solidale.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere ripartito tra i membri o altrimenti destinato in corrispondenza delle previsioni statutarie ».

« ART. 2541-*novies.* — (*Norme applicabili*). — L'unità cooperativa è retta, oltre che dalle norme che precedono, dalle leggi speciali ed altresì, per quanto non previsto dallo statuto ed in quanto applicabili, dalle norme sulle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti ».

SEZIONE IX.

ConSORZI tra società cooperative.

« ART. 2541-*decies.* — (*ConSORZI di società cooperative*). — Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attività economica, possono costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

- a) un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;
- b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate non possono essere rappresentate da azioni.

I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la metà ».

« ART. 2541-*undecies.* — (*ConSORZI di cooperative ammissibili ai pubblici appalti*). — I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano.

Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Le cooperative interessate sono tenute altresì, ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente ».

« ART. 2541-duodecies. — (*ConSORZI tra società cooperative per il coordinamento della produzione*). — I contratti tra più società cooperative legalmente costituite esercanti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dell'articolo seguente, dalle norme di cui al capo II del titolo X, del libro V, del codice civile in quanto applicabili.

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative contraenti che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2451-undecies ».

« ART. 2541-terdecies. — (*Controllo sulla attività dei consorzi cooperativi*). — I consorzi costituiti ai sensi degli articoli precedenti e, se con ufficio destinato a svol-

gere attività con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2541-*duodecies*, secondo comma, sono soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile e dalle disposizioni della presente legge ».

SEZIONE X.

Della vigilanza e dei controlli.

ART. 33.

L'articolo 2542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2542. — (*Vigilanza e controllo sugli enti cooperativi*). — Le società cooperative e le unità cooperative sono sottoposte, secondo le disposizioni di legge, alla vigilanza da parte degli organi dello Stato, delle Regioni e delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dallo Stato o dalle Regioni a statuto speciale che ne hanno il potere, nonché ai controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.

Ferme restando le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di vigilanza, le società di cui agli articoli 2511 e seguenti che non aderiscono ad una associazione di assistenza e tutela riconosciuta ai sensi del comma precedente, la quale, fra l'altro, eserciti su di esse le revisioni periodiche della gestione ed effettui la certificazione del bilancio ed ogni altra forma di controllo ritenuta opportuna, dovranno essere affidate secondo le norme di legge, agli scopi ora detti, ad una siffatta associazione.

Le unità cooperative debbono aderire, anche ai fini su esposti, ad una associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi dell'articolo 2541-*septies*.

Coloro che, operanti per conto di una associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo, vengono dalle stesse incaricati di procedere alle revisioni ed alla verifica e certificazione del bilancio anzidette, assumono le responsabilità di carattere civile e penale conseguenti ».

ART. 34.

L'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2543. — (*Gestione commissariale*). — In caso di irregolare funzionamento delle società e delle unità cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e affidare la gestione dell'ente ad un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa ».

ART. 35.

L'articolo 2544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2544. — (*Scioglimento per atto delle autorità*). — Le società cooperative e le unità cooperative, che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, o che, ad avviso dell'associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale abbiano aderito o siano state affidate per la revisione, non siano in grado di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento viene nominato un commissario liquidatore ».

ART. 36.

L'articolo 2545 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2545. — (*Sostituzione dei liquidatori*). — In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa o di unità cooperativa, l'autorità governativa può sostituire il liquidatore o i liquidatori nominati dall'ente o, se essi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può richiederne la sostituzione al tribunale ».

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA VIGILANZA,
REVISIONE E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 37.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Vigilanza*). — La vigilanza sugli enti cooperativi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita in via ordinaria tramite le associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge, nonché alle Regioni, che vi provvedono tramite le commissioni regionali per la cooperazione secondo le norme seguenti. Sono fatti salvi i controlli di carattere tecnico inerenti allo svolgimento dell'attività, che norme speciali attribuiscono ad altri Ministeri od enti ».

ART. 38.

(*Adesione dell'ente cooperativo
all'associazione di assistenza e tutela*).

Le società cooperative che intendono aderire ad una associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge, devono presentare domanda di ammissione entro tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Qualora tale adesione non venga accordata da detta associazione entro due mesi o nell'ulteriore termine di tre mesi da un'altra, o il rapporto di adesione venga meno in qualunque momento rispetto ad una associazione e non venga nei tre mesi successivi ripristinato con la stessa o con altra associazione, dovrà essere affidata, per la revisione e per la certificazione dei bilanci, ad una delle suddette associazioni ai sensi dell'articolo seguente. Nell'ipotesi di cui sopra, per le unità cooperative, si intende verificata senz'altro una causa di scioglimento dell'ente stesso.

ART. 39.

(Affidamento della società cooperativa all'associazione di assistenza e tutela).

In luogo del rapporto di adesione di cui all'articolo precedente, le società cooperative possono chiedere alla commissione regionale per la cooperazione, entro tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, di essere affidate per la vigilanza, e specificatamente per la revisione della gestione e per la certificazione dei bilanci, ad una associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge.

La commissione regionale deve decidere entro due mesi, in conformità dell'indicazione preferenziale espressa dalla società cooperativa, o, in difetto, a proprio giudizio, tenuto conto della sede e dell'oggetto dell'ente e del grado di efficienza a livello regionale delle associazioni di assistenza e tutela riconosciute.

Il rapporto di affidamento non comporta per la società cooperativa, nei confronti dell'associazione di assistenza e tutela, obblighi diversi da quelli inerenti alla sottoposizione alla vigilanza dell'associazione, e non attribuisce alla società medesima i diritti che conseguono all'appartenenza all'associazione in forza del rapporto di adesione.

ART. 40.

(Cessazione del rapporto di affidamento).

Il rapporto di affidamento dura per tre esercizi e non può cessare per volontà della società cooperativa affidata, salvo che questa consegua in qualunque momento l'adesione alla associazione medesima o ad altra associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta.

Entro il termine di tre mesi antecedenti alla chiusura dell'ultimo esercizio del periodo di affidamento ad una associazione, la società cooperativa può chiedere di essere affidata per i tre esercizi successivi, ad altra associazione di assistenza e tutela debitamente riconosciuta. In difetto, la commissione regionale provvede ai sensi dell'ultima parte del comma secondo dell'articolo precedente.

Il rapporto di affidamento può cessare per determinazione dell'associazione ove la società cooperativa non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni dell'associazione volte ad assicurare la regolarità della sua gestione e del suo funzionamento. Entro tre mesi dalla comunicazione di detta cessazione, che deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, la società cooperativa deve chiedere alla commissione regionale di essere affidata per la vigilanza e la revisione ad un'altra associazione debitamente riconosciuta, che, previamente interpellata dalla società medesima, si sia dichiarata disposta ad assumere i compiti di cui innanzi. In difetto di ciò, si intenderà verificata una causa di scioglimento della società cooperativa.

ART. 41.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Ispezioni ministeriali*). — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre ispezioni sugli enti cooperativi, ove sussistano fondati indizi di grave irregolarità del loro funzionamento, nonché da mancato efficiente intervento dell'associazione di assistenza e tutela cui l'ente abbia aderito o sia stato affidato ai sensi della presente legge.

Le spese relative a tali ispezioni sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 42.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Associazioni: compiti*). — Le associazioni riconosciute secondo l'articolo seguente hanno il compito di esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati, curando principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnico-aziendale ed il regolare svolgimento delle specifiche attività promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato dell'attività e della passività, procedendo alla certificazione del bilancio di esercizio.

Coloro che sono preposti allo svolgimento dei compiti anzidetti sono tenuti anche a dare suggerimenti e consigli ed assistenza per il retto ed efficiente funzionamento dell'ente.

Le funzioni di cui sopra non possono essere svolte da una associazione nei confronti di un ente cooperativo ad essa aderente, qualora membri degli organi sociali dello stesso siano chiamati a far parte degli organismi direttivi dell'associazione ai quali compete l'esecuzione della revisione ».

ART. 43.

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - (*Riconoscimento associazioni di assistenza e tutela*). — Il riconoscimento delle associazioni di assistenza e tutela viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche agli effetti giuridici di cui all'articolo 12 del codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni di assistenza e tutela debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati, con l'indicazione per ciascuno del numero dei soci, e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. L'anzidetto requisito del numero minimo di enti cooperativi associati non si applica alle associazioni di assistenza e tutela costituite tra organismi cooperativi di una medesima categoria o settore operativo, regolati da leggi speciali ai sensi dell'articolo 2517 del codice civile. Per il riconoscimento di tali associazioni è necessario il parere favore-

vole del Consiglio superiore della cooperazione.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni di cui alla presente legge.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale compete la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire le dimostrazioni dell'idoneità dell'associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano, salvo diversa disposizione, nelle Regioni a statuto speciale ».

ART. 44.

L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Vigilanza sulle associazioni*). — Le associazioni come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle commissioni regionali per la cooperazione per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Ove si tratti di associazioni che limitano la loro azione a cooperativa di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con i Ministeri competenti per materia, ferme restando le attribuzioni delle commissioni regionali per la cooperazione.

Se una associazione non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentito il parere del Consiglio superiore della cooperazione ».

ART. 45.

L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Contributi e spese per le ispezioni*). — Gli enti cooperativi dovranno rimborsare all'associazione cui aderiscono o siano stati affidati le spese incontrate dalla stessa nello svolgimento dei compiti demandate.

Nel bilancio annuale di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ziale dovrà essere predisposto uno stanziamento adeguato, destinato a contributi delle associazioni di assistenza e tutela debitamente riconosciute, da corrispondere in ragione dell'opera da esse svolta, in favore degli enti cooperativi aderenti e del numero delle attività di questi secondo disposizioni che verranno emanate dal Ministero predetto, sentito il Consiglio superiore della cooperazione ».

ART. 46.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Modalità della vigilanza da parte delle associazioni*). — Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi ad esse aderenti od affidati le associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sono tenute ad osservare le prescrizioni che saranno impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le associazioni di assistenza e tutela debitamente riconosciute assumono nei confronti degli enti predetti tutte le responsabilità conseguenti all'operato dei loro revisori e delegati ».

ART. 47.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Potere dei revisori e degli ispettori*). — Gli enti sottoposti a revisione od ispezione hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore o dell'ispettore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero da loro richiesti.

Di ogni atto di revisione o di ispezione deve essere redatto processo verbale in due originali datati e sottoscritti, oltre che dal revisore o dall'ispettorato, dal legale rappresentante dell'ente revisionato o ispezionato, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente predetto può presentare ulteriori osservazioni.

Uno degli originali rimane presso l'ente, mentre copia dell'altro, ove vengano riscontrate irregolarità, viene trasmesso dal-

l'associazione o dall'ispettore al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Regione di competenza, nonché ai Ministeri ai quali spetti il controllo tecnico dell'attività degli enti ispezionati, qualora le irregolarità in parola siano inerenti allo svolgimento dell'attività medesima.

Il revisore e l'ispettore sono tenuti al segreto d'ufficio ».

ART. 48

L'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Effetti delle revisioni e delle ispezioni*). — L'associazione è tenuta a diffidare l'ente cooperativo ad essa aderente od affidato ad eliminare senza indugio le irregolarità di funzionamento amministrativo e tecnico che abbia riscontrato, assegnando all'uopo un congruo termine. In difetto di adempimento da parte dell'ente, l'associazione può indire senza indugio lo svolgimento di un'assemblea di soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, per l'adozione di tutte le deliberazioni occorrenti per la eliminazione delle irregolarità riscontrate e delle loro cause. A tale assemblea l'associazione ha diritto di partecipare attraverso propri rappresentanti, i quali dovranno riferire sugli accertamenti compiuti in sede di revisione ed illustrare i provvedimenti dei quali viene suggerita l'adozione.

Non ottemperando l'ente, direttamente od eventualmente a seguito dell'assemblea di cui al comma precedente, ad eliminare le irregolarità riscontrate, l'associazione è tenuta a dare notizia al riguardo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla competente commissione regionale per la cooperazione.

In base a tale comunicazione, come pure a seguito delle ispezioni straordinarie, il Ministero stesso, anche senza previa diffida ai sensi del primo comma, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro regionale degli enti cooperativi, da quello degli enti medesimi ammissibili ai pubblici appalti, ed allo schedario generale se l'ente è iscritto solo in questo, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti dal Ministero del la-

voro e della previdenza sociale d'intesa con i Ministeri e gli organismi competenti, qualora essi siano conseguenza di accertamenti di cui ai controlli di carattere tecnico attribuiti dalle leggi speciali ai Ministeri ed organismi medesimi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in base al presente articolo siano annotati nell'albo regionale degli enti cooperativi e nello schedario generale di cui agli articoli 51 e 54 della presente legge ».

ART. 49.

(Istituzione delle commissioni regionali per la cooperazione e dell'albo regionale degli enti cooperativi).

Presso ogni Regione è istituita la commissione regionale per la cooperazione col compito di:

a) fungere quale organo consultivo della Regione nelle materie riguardanti la cooperazione;

b) svolgere sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività degli enti cooperativi;

c) svolgere studi e formulare proposte per la promozione del movimento cooperativo regionale per il coordinamento con analoghe attività svolte nelle altre Regioni;

d) svolgere le funzioni relative all'accertamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi ammissibili ai pubblici appalti, attribuiti ad altri organismi dalle precedenti leggi;

e) sovrintendere alla tenuta dell'albo regionale degli enti cooperativi, di cui alla presente legge, e del registro delle società cooperative e dei consorzi ammissibili ai pubblici appalti, di cui alle leggi vigenti;

f) verificare le modalità di svolgimento dell'attività delle associazioni di assistenza e tutela relativamente agli enti cooperativi operanti nella Regione e segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli eventuali rilievi a riguardo, anche ai fini della applicazione degli articoli 2543, 2544, 2545 del codice civile;

g) concorrere, con l'elezione dei suoi membri, alla formazione del Consiglio superiore della cooperazione di cui alla presente legge.

Le norme del presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sicilia.

ART. 50.

(Composizione della commissione regionale per la cooperazione).

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, con decreto del presidente della Regione, da:

a) il presidente della Regione o l'assessore da lui delegato, che ne assume la presidenza;

b) dieci membri eletti dagli enti cooperativi iscritti nell'albo regionale, dei quali non meno di sette eletti dalle società cooperative e loro consorzi, e gli altri eletti dalle unità cooperative;

c) quattro membri eletti dal Consiglio regionale tra persone particolarmente competenti in materia giuridica ed economica;

d) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o un suo delegato.

Ai fini dell'elezione dei membri di cui alla precedente lettera b) ciascuna società, consorzio od unità cooperativa ha diritto ad un voto ed ogni elettore può votare per non più di due terzi dei posti disponibili. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

I componenti la commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della Regione.

ART. 51.

(Istituzione dell'albo regionale degli enti cooperativi).

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni di cui all'articolo 53 l'albo regionale degli enti cooperativi.

L'albo è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura degli enti (società, unità cooperative, consorzi) e per settore di attività dei medesimi, e cioè:

sezione cooperazione di consumo e distributori del settore;

sezione cooperazione di produzione e lavoro ed artigianato;

sezione cooperazione agricola;

sezione cooperazione edilizia di abitazione;

sezione cooperazione di credito, assicurazione e garanzia;

sezione cooperazione di trasporto;

sezione cooperazione della pesca;

sezione cooperazione mista.

Le associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo hanno l'obbligo di curare, distintamente per natura dell'ente (società, consorzi, unità cooperative) e per settore di attività, l'iscrizione di tutti gli enti cooperativi loro associati od affidati per la revisione operanti nell'ambito regionale, esclusi quelli a carattere nazionale o interregionale, nonché di comunicare senza indugio ogni variazione al riguardo.

ART. 52.

(Procedura per l'iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione nell'albo regionale gli enti cooperativi devono fare domanda al presidente della Regione dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempite le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a 100, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria, con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti dell'atto costitutivo;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistono.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Regione, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione.

Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci.

Il presidente della Regione, accertato che per gli atti indicati al n. 1 sono state adempite le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la commissione regionale per la cooperazione, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nell'albo regionale.

ART. 53.

(Registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti e loro consorzi).

È istituito presso l'assessorato competente delle Regioni a statuto ordinario il registro regionale delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ai pubblici appalti.

ART. 54.

L'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. - *(Iscrizione nello schedario generale della cooperazione).* — Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

a) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché gli enti cooperativi di altra natura a carattere interregionale e nazionale;

b) tutti gli enti iscritti negli albi regionali degli enti cooperativi.

Gli enti di cui alla lettera a) dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché l'elenco dei soci. La loro iscrizione nello schedario

sarà ordinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale della cooperazione.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni secondo il settore operativo degli enti anzidetti.

Chiunque può prendere visione dello schedario generale.

Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco degli enti cooperativi insieme alle principali notizie statistiche e descrittive relative agli enti stessi.

ART. 55.

L'articolo 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Effetti della mancata iscrizione nell'albo regionale e nello schedario generale della cooperazione*). — La mancanza di iscrizione negli albi regionali degli enti cooperativi e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura ».

ART. 56.

(*Istituzione e composizione del Consiglio superiore della cooperazione*).

È istituito il Consiglio superiore della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Esso è composto da:

a) un rappresentante dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, bilancio e programmazione economica, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti e aviazione civile, industria, commercio e artigianato, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale;

b) due rappresentanti per ogni Regione: uno nella persona di un assessore delegato dalla Giunta, e l'altro eletto tra i dieci membri di cui alla lettera b) dell'articolo 50;

c) due rappresentanti di ogni associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della presente legge;

d) due rappresentanti degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione nazionale di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla lettera prece-

dente, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) cinque membri scelti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra esperti in materia giuridica, economica e di cooperazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio è convocato dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro del lavoro, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.

I membri del Consiglio superiore della cooperazione durano in carica cinque anni. La segreteria del Consiglio superiore della cooperazione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.

ART. 57.

(Competenza del Consiglio superiore della cooperazione).

Il Consiglio superiore della cooperazione:

a) esprime parere sui disegni di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) promuove studi e ricerche per lo sviluppo del movimento cooperativo e per l'evoluzione della legislazione in materia;

c) esprime parere sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui alla presente legge;

d) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti ministeriali contenenti prescrizioni sull'oggetto e sulle modalità di svolgimento della revisione agli enti cooperativi e sui provvedimenti che fissano i criteri per l'attribuzione della qualifica di revisore per gli enti predetti e per l'inclusione dei revisori nell'albo tenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) esprime dal suo seno il comitato centrale della cooperazione e la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi di cui agli articoli seguenti.

Il Consiglio superiore della cooperazione può costituire apposite commissioni di studio per problemi determinati le quali dovranno riferire al Consiglio stesso.

ART. 58.

(Comitato centrale della cooperazione).

Il comitato centrale della cooperazione è presieduto dal presidente del Consiglio superiore della cooperazione ed è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da otto membri eletti dal Consiglio stesso, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato centrale della cooperazione:

a) esprime parere sulla sostituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 24 giugno 1909, n. 422;

b) svolge le funzioni relative all'accertamento della sussistenza dei requisiti degli enti cooperativi e dei consorzi cooperativi a carattere nazionale o interregionale ai fini dell'iscrizione degli stessi nello schedario generale, cui devono provvedere le associazioni di assistenza e tutela debitamente riconosciute per gli enti loro aderenti o affidati;

c) esprime il proprio parere sulle questioni di competenza del Consiglio superiore della cooperazione, che il Consiglio stesso ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato;

d) esprime parere obbligatorio sui provvedimenti che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda adottare, ai sensi degli articoli 2543, 2544 e 2545 del codice civile, a carico di enti cooperativi, a seguito dei risultati delle revisioni e delle ispezioni straordinarie di cui alla presente legge.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

ART. 59.

*(Commissione di controllo
sulla revisione agli enti cooperativi).*

Il Consiglio superiore della cooperazione elegge a maggioranza di voti, tra i suoi componenti, la commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi, alla quale è affidato il compito di vigilare sulle

modalità di svolgimento della revisione da parte delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sugli enti ad esse associati od affidati e di verificare i risultati conseguiti dalle stesse, in base alle loro comunicazioni ed agli accertamenti, in sede di ispezioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle commissioni regionali per la cooperazione.

La commissione è formata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante di ciascuna associazione di assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciuta, da tre rappresentanti delle Regioni scelti tra gli assessori delle stesse, di cui uno appartenente ad una Regione a statuto speciale, e da uno degli esperti di cui alla lettera e) dell'articolo 56. Essi durano in carica tre anni o per l'eventuale minor periodo di tempo intercorrente tra la loro elezione ed il rinnovo delle cariche di componenti il Consiglio superiore della cooperazione, e sono rieleggibili. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza di voti dei componenti la commissione per tutta la durata del loro mandato. Alla commissione devono essere rimesse le relazioni annuali delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo sulle modalità osservate e sui risultati della revisione effettuata agli enti cooperativi loro associati od affidati, e copia di tutte le relazioni e comunicazioni delle associazioni predette e delle commissioni regionali per la cooperazione relative alla vigilanza sugli enti medesimi, nonché di ogni atto di ispezione e provvedimento ministeriale.

La Commissione ha tutti i più ampi poteri per l'accertamento dell'attività di revisione esercitata dalle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo e di quella ispettiva degli organi ministeriali e delle commissioni regionali per la cooperazione, e deve riferire annualmente sui risultati della propria attività al Consiglio superiore della cooperazione, formulando eventualmente suggerimenti e proposte per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La segreteria della commissione è formata da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.

ART. 60.

(Spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione e del comitato).

Le spese per il funzionamento del Consiglio superiore della cooperazione, del comitato centrale di cooperazione e della commissione di controllo sulla revisione agli enti cooperativi gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti compensi da corrispondere ai membri ed al personale di segreteria del Consiglio superiore, del comitato centrale e della commissione predetta.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

ART. 61.

L'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *(Diffusione dei principi cooperativi)*. — Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso la promozione ed il potenziamento di attività di studio e di ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione cooperativa;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative, dei revisori ed ispettori.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) potranno essere svolte per il tramite e con la collaborazione delle associazioni di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della presente legge e quelle di cui alla lettera b) potranno essere attuate anche con la collaborazione di altre associazioni od enti ritenuti idonei.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

ART. 62.

(Disposizioni per le affittanze collettive).

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive e per conduzione di terreni in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammessi come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari ed i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivano direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 10 per cento di quello complessivo dei soci.

ART. 63.

(Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole).

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 23 della presente legge, i delegati da soci coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari, nonché dai miglioratori, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali e intercalari, possono essere eletti dall'assemblea alla carica sociale permanendo in tale caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza a condizione che permanga nel delegante la qualità di socio.

ART. 64.

(Mutue assicuratrici ed associazioni agrarie di mutua assicurazione).

Le mutue assicuratrici regolate dagli articoli 2546 e seguenti del codice civile sono sottoposte alla disciplina prevista dalla pre-

sente legge in tema di vigilanza sulle società cooperative.

Le associazioni agrarie di mutua assicurazione e relative federazioni di cui al regio decreto 2 settembre 1919, n. 1759, e successive modificazioni, sono sottoposte alla disciplina della presente legge in tema di unità cooperative.

ART. 65.

(Sanzioni penali per l'indebito uso del termine « cooperativa »).

L'uso dell'indicazione di « società cooperativa » o di « unità cooperativa » o di « consorzio cooperativo » da parte di enti che non siano disciplinati dalla presente legge è punito con l'ammenda per i legali rappresentanti dei medesimi da lire 100.000 a lire 1.000.000 e, in caso di recidiva, anche con la reclusione da tre mesi a un anno.

ART. 66.

(Fondi di riserva già costituiti).

I fondi di riserva già accantonati alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati indispensabili per i soci anche quando gli statuti non prevedono tale indisponibilità.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le cooperative preesistenti possono richiedere all'autorità governativa competente che i fondi di riserva già accantonati siano dichiarati disponibili per i soci esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto e nella misura in cui tali fondi si siano formati attraverso la partecipazione degli stessi agli affari della cooperativa.

ART. 67.

(Trattamento fiscale dei rapporti tra enti cooperativi e soci).

La prestazione di attività o di beni effettuata dall'ente cooperativo ai soci o da questi all'ente in attuazione dell'oggetto sociale e l'attribuzione a riserve disponibili di avanzi di gestioni mutualistiche, nonché la ripartizione di tali riserve ai soci ai sensi

dell'articolo 26 della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa.

La ripartizione tra i soci degli avanzi delle gestioni mutualistiche e la devoluzione degli stessi ai fondi di riserva disponibili a favore dei soci effettuata a norma dell'articolo 2536-*sezies* del codice civile non costituiscono reddito della cooperativa.

Non costituiscono del pari reddito della cooperativa gli aumenti dei fondi di riserva disponibili a favore dei soci e gli aumenti del capitale sociale effettuati a norma del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 2536-*decies* del codice civile.

Le riserve risultanti dalla rivalutazione del patrimonio esistente alla data di entrata in vigore della presente legge effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della stessa a norma dell'articolo 2536-*nonies* del codice civile, comunque vengano impiegate, sono esenti da ogni imposta o tassa.

ART. 68.

(Requisiti per la concessione delle agevolazioni tributarie alle società cooperative, alle unità cooperative ed ai consorzi cooperativi).

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti per la concessione delle agevolazioni tributarie quando negli statuti degli enti cooperativi disciplinati dalla presente legge siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione tra soci delle riserve indisponibili durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, delle riserve indisponibili a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quelli delle finanze e del tesoro, udito il comitato centrale per le cooperative.

I requisiti di cui sopra sostituiscono quelli fissati dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

ART. 69.

(Modificazioni statutarie).

Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite all'atto costitutivo.

ART. 70.

(Rappresentanza cooperativa del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro).

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:

« 5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ».

ART. 71.

(Disposizioni finali).

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; la legge 8 maggio 1949, n. 285; la legge 13 marzo 1950, n. 695; la legge 2 aprile 1951, n. 302; la legge 17 febbraio 1971, n. 127, e tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.